

La durata del Consorzio fissata in anni 25 (venticinque) dalla sua costituzione, e prorogata di 10 anni più 3 con deliberazioni delle assemblee straordinarie dei consorziati del 29 ottobre 2006 e 27 novembre 2016, è ulteriormente prorogata fino al 31.12.2020 con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei consorziati del 29 settembre 2019.

TITOLO II

CONSORZIATI - CONTRIBUTI – VERSAMENTI

Articolo 5

La partecipazione al Consorzio è prevista per tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio indicato nell'articolo 1 del presente Statuto.

Articolo 6

Alle spese ordinarie occorrenti per il conseguimento degli scopi del Consorzio per la sua Amministrazione e per le prestazioni di servizi, i consorziati partecipano mediante contributi obbligatori annui fissati in relazione agli immobili di proprietà che potranno essere modificati da assemblea ordinaria dei consorziati che abbia una espressione di voto favorevole rappresentante non meno del 20% della totalità dei consorziati.

Tali contributi saranno stabiliti come segue:

- a) terreni non edificati, ma edificabili per abitazione civile **Euro 0,274** per ogni metro quadrato di superficie fondiaria netta;
- b) terreni non edificabili **Euro 0,164** per ogni metro quadrato di superficie fondiaria netta;
- c) costruzioni per civili abitazioni e per servizi **Euro 4,38** per ogni metro quadrato della superficie abitabile indicata nel progetto realizzato, con esclusione degli accessori ivi eventualmente indicati;
- d) accessori di cui al punto c) **Euro 2,19** al metro quadrato;
- e) terreni pertinenti alle case costruite, aree in proprietà privata esclusiva o in condominio ovvero in comunione o destinate a giardino o comunque dotate di piante o alberi **Euro 0,082** per ogni metro quadrato;
- f) aree destinate ad impianti sportivi per convenzione comunale o per destinazione del proprietario, ed aperte al pubblico, o gestite da associazioni sportive, club, ecc., **Euro 0,164** per ogni metro quadrato di superficie fondiaria netta, per l'impianto **Euro 4,38** al metro quadrato della superficie indicato nel progetto realizzato, ad eccezione degli accessori, che saranno quantificati ad **Euro 2,19** al mq..

Per i terreni di cui alle lettere "a" e "b" i contributi obbligatori decorrono dal 1° gennaio 1985.

Per le costruzioni di cui alle lettere "c" e "d" i contributi obbligatori decorrono novanta giorni dopo la copertura della casa edificanda.

Per le aree di cui alla lettera "f" i contributi obbligatori decorrono dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti sportivi mentre per il periodo precedente sono assimilati a quelli di cui al punto "e".

Dalla data sotto la quale decorre il contributo obbligatorio del presente articolo cessa, limitatamente ai fabbricati o aree soggette a tali contributi e loro pertinenze, l'obbligo di pagamento del contributo obbligatorio di cui alla lettera diversa dello stesso articolo.

La data di copertura delle costruzioni di cui alla lettera "c" del presente articolo e la data di entrata in funzione anche parziale degli impianti relativi alle aree di cui alla lettera "f" del presente articolo devono essere comunicate al Consorzio, a cura dei consorziati proprietari, mediante dichiarazione scritta da inviarsi al Consorzio entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo alle date predette; nel caso di ritardo o omissione di tali comunicazioni, i

consorzati inadempienti sono obbligati al pagamento di una penale pari all'importo del contributo ordinario dovuto per un intero anno per le costruzioni o aree di cui sia omessa o ritardata la comunicazione.

La determinazione annuale delle contribuzioni ordinarie previste dallo Statuto, in ordine alle "spese generali", potrà subire, in fase di Bilancio Preventivo, una variazione in aumento nella misura percentuale secondo necessità di Bilancio.

Oltre ai contributi indicati nelle lettere precedenti, verranno ripartiti gli oneri a consumo, inizialmente sulla base dei metri quadri della superficie delle abitazioni mentre, per la sola fornitura idrica e depurazione acque, con l'entrata in funzione dei contatori individuali, i consumi saranno quantificati in relazione alle disposizioni del "Regolamento Idrico" e comunque in misura non inferiore a quanto liquidato e attestato dal Comune di competenza.

Fermo restando quanto sopra il Consorzio potrà procedere, direttamente o a mezzo di tecnici all'uopo incaricati, a verifiche periodiche delle quali sarà redatto apposito verbale.

Oltre i contributi annui di cui sopra, potranno essere deliberate dall'assemblea spese straordinarie in relazione al penultimo comma dell'Articolo 2 del presente Statuto, nonché per il punto 2) dello stesso Articolo 2). Tali spese verranno ripartite tra i consorzati in proporzione ai metri quadrati secondo le specificazioni sopra indicate ed in proporzione tra gli importi stessi.

A parziale deroga di quanto previsto nel periodo precedente le spese di urbanizzazione primaria verranno ripartite equiparando i beni, ovvero in rapporto alla superficie fondiaria netta di ciascun lotto edificabile. Per tale onere, all'interno dei soli lotti edificati con più proprietari, verrà ripartito applicando la seguente tabella:

- a) superficie abitativa coeff. 1,00;
- b) superficie accessori coeff. 0,60;
- c) superficie dei giardini coeff. 0,10.

Qualora dal rendiconto annuale di gestione, la spesa complessiva sostenuta dal Consorzio dovesse risultare maggiore ai contributi determinati dal presente art. 6, i consorzati saranno obbligati ad integrare le quote dovute fino alla concorrenza della spesa occorsa.

Articolo 7

Ciascun consorziato è obbligato a denunciare preventivamente al Consorzio l'apertura di cantieri di costruzione in attuazione di licenze edilizie e di versare contestualmente un contributo straordinario una tantum di € 0,52 per ogni metro cubo del volume indicato nel progetto approvato ed allegato alla licenza di costruzione relativa al fabbricato o ai fabbricati da realizzare, con esclusione degli accessori ivi eventualmente indicati, se la licenza di costruzione prevede più fabbricati, il contributo predetto è dovuto soltanto per i fabbricati che i consorzati intendono realizzare.

Ciascun consorziato è comunque obbligato al risarcimento dei danni eventualmente causati ai beni ed impianti di uso e di godimento collettivo del comprensorio del Consorzio.

Articolo 8

Ciascun consorziato è tenuto a versare anticipatamente al Consorzio i contributi ordinari annuali stabiliti dall'articolo 6) lettera "a" – "b" – "c" – "d" – "e" ed "f" del presente Statuto in quattro rate rispettivamente entro il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre di ogni anno senza necessità di richiesta o di costituzione di mora.

Per la prima volta i contributi ordinari di cui all'art. "6" del presente Statuto devono essere versati dai consorzati obbligati entro il terzo mese successivo a quello della decorrenza dei

contributi stessi, senza necessità di richiesta o di costituzione in mora.

Nel caso di ritardo nel versamento dei contributi sia ordinari che straordinari, i consorziati morosi sono tenuti al pagamento degli interessi di mora sui contributi dovuti nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3 punti di percentuale.

Articolo 9

E' istituito un fondo consortile comune destinato alle spese consortili straordinarie. Esso é costituito dai contributi straordinari di cui all'art. 7 del presente Statuto, dagli avanzi delle entrate annuali derivanti dai contributi ordinari, da tutti gli interessi di mora e da tutte le penali previste nel presente Statuto e da ogni altra entrata che il Consorzio possa eventualmente conseguire nell'espletamento degli scopi per i quali è stato costituito.

TITOLO III

USO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SERVIZI CONSORTILI PROCEDURA PER RECLAMI E SEGNALAZIONI

Articolo 10

Gli utenti dovranno far uso del loro diritto di transito, sia pedonale che con veicoli, sulle strade del Consorzio in guisa da non arrecare danno alle opere o disturbo ai singoli consorziati.

E' consentita la normale sosta degli autoveicoli, ma l'Amministrazione del Consorzio potrà sottoporla a speciali limitazioni o anche vietarla in determinate zone delle strade.

Il Consiglio di Amministrazione potrà vietare il transito di trasporti il cui peso eccessivo possa arrecare danno alle strade, impianti e manufatti di proprietà dei consorziati, ad eccezione della servitù dei cantieri.

In particolare è fatto divieto a ciascun consorziato:

- a) di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali od altro impedimento le zone transito sia pedonale che carraio;
- b) di gettare sulle vie immondizie o rifiuti di qualsiasi genere;
- c) di aprire nuovi accessi alle rispettive proprietà od eseguire qualsiasi rottura dei manufatti per attacchi od imbocchi senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio.

E' fatto obbligo a ciascun consorziato:

- 1) di denunciare immediatamente per iscritto al Consorzio i danni arrecati alle opere consortili da lui o da persona od impresa che agisca alle sue dipendenze o per suo incarico; alla riparazione provvederà il Consorzio a spese del consorziato responsabile. Se è stata omessa la denuncia, il consorziato responsabile sarà tenuto a pagare, oltre l'importo delle riparazioni, una penale pari all'ammontare delle riparazioni stesse;
- 2) di segnalare per iscritto, entro cinque giorni, all'Amministrazione del Consorzio eventuali difetti, danni o guasti rilevati nelle opere o nei servizi del Consorzio; sulla segnalazione o sui provvedimenti da adottare deciderà il Consiglio di Amministrazione del Consorzio sempre nei limiti delle disponibilità economiche del Consorzio derivante dalle entrate previste dal presente Statuto;
- 3) di impiantare il cantiere esclusivamente nell'area di sua proprietà destinata alla sola edificazione privata e di evitare ingombri nelle zone di sua proprietà destinate per convenzione con i Comuni di Rocca Sinibalda ed Ascrea a spazi e servizi pubblici (marciapiedi, strade, zone a verde pubblico, ecc.);
- 4) di provvedere alla recinzione delle aree di sua proprietà di pertinenza del

- cantiere, di cui al superiore punto 3);
- 5) di accedere al cantiere, oppure disciplinare il traffico e il movimento del cantiere, per le esigenze del medesimo, osservando il percorso che eventualmente verrà stabilito preventivamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - 6) di mantenere quotidianamente in perfetta efficienza e pulizia i percorsi di accesso al cantiere con particolare riguardo alle zone adiacenti il medesimo;
 - 7) di tenere sempre libere, disponibili ed accessibili le porzioni del terreno di sua proprietà che in virtù delle menzionate convenzioni sono destinate ad uso pubblico quali le sedi varie, il verde pubblico e i servizi generali e locali previsti nelle convenzioni stesse;
 - 8) di sottoporre all'approvazione degli enti preposti allo scopo, i progetti per la edificazione nell'ambito del comprensorio di Valle Verde di cui alle convenzioni sopra indicate;
 - 9) di destinare i terreni di sua proprietà nel comprensorio di Valle Verde esclusivamente alla costruzione di case di civile abitazione, eccettuare soltanto le zone nelle quali, in base alle convenzioni sopra citate, sono previsti servizi commerciali e sportivi e le relative attrezzature; qualsiasi altra destinazione, anche commerciale o artigianale è tassativamente vietata, ivi compresa qualsiasi attività che possa turbare la quiete e il decoro pubblico, come ad esempio, la stenditura della biancheria od indumenti in genere;
 - 10) di mantenere in stato di buona conservazione gli intonaci, le tinteggiature e le verniciature delle facciate esterne dei fabbricati e delle recinzioni;
 - 11) di mantenere sempre ed esclusivamente del colore originale, mediante materiale resistente all'usura del tempo, le tinteggiature delle murature di tutti i fabbricati e di tutti i muri di recinzione;
 - 12) di consentire che sui terreni di sua proprietà, limitatamente alle sedi stradali e alle altre zone destinate ad uso pubblico in base alle convenzioni, sopra citate, siano eseguite le opere di urbanizzazione e i servizi collettivi che saranno ritenuti opportuni dagli Enti competenti, di consentire tutti gli allacciamenti dipendenti da opere di urbanizzazione realizzate o realizzande dagli Enti medesimi. Detti allacciamenti saranno effettuati senza compenso a chicchessia.
 - 13) di trasferire ai propri aventi causa tutte le obbligazioni derivanti dal presente Statuto. E' fatto obbligo ad entrambi le parti, di notificare al Consorzio entro 15 giorni dalla data del trasferimento, le complete generalità ed il domicilio del nuovo proprietario, gli estremi del titolo e tutti i dati tecnici relativi all'immobile trasferito. Fino alla data di detta notificazione, il venditore resta obbligato in solido con l'acquirente al pagamento dei contributi maturati anche dopo il trasferimento del bene.

Nel caso di inadempimento agli obblighi di cui alle disposizioni che precedono, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è autorizzato a compiere tutto ciò che ritenga opportuno per la riduzione in pristino delle opere, sevizi e impianti della cui manutenzione il Consorzio è affidatario a spese e in danno dei consorziati inadempienti.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 11

L'esercizio sociale è annuale, va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo

esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1985. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del rendiconto dell'esercizio e del preventivo per l'esercizio successivo da presentarsi, se possibile, contemporaneamente per l'approvazione all'assemblea dei consorziati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso e da depositarsi nella sede del Consorzio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

TITOLO V **ASSEMBLEA**

Articolo 12

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Essa è ordinaria e straordinaria:

Assemblea ordinaria

L'assemblea in via ordinaria viene convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta motivata scritta da tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispone l'universalità dei consorziati.

Essa delibera:

- sull'approvazione del rendiconto dell'esercizio e il preventivo dell'esercizio successivo;
- sulla elezione o surroga dei componenti degli organi sociali;
- su tutti gli argomenti che siano di sua competenza.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispone la universalità dei consorziati. Essa delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori.

Articolo 13

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione e l'elenco della materia da trattare, deve essere spedito mediante lettera raccomandata o a richiesta del singolo consorziato, a mezzo posta elettronica, fax o consegna a mani dell'interessato, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La prima e la seconda convocazione debbono essere indette in giorni diversi, tra i quali non dovranno intercorrere più di 15 giorni.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza dell'uno o dell'altro, il Presidente è eletto dall'Assemblea. Egli nomina un segretario che può essere anche estraneo al Consorzio.

Articolo 15

Ogni deliberazione dell'Assemblea deve risultare da apposito libro dei verbali a norma di legge ed ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 16

In Assemblea a ciascun consorziato spetta un voto per ogni metro quadrato di superficie fondiaria netta di sua proprietà. Le frazioni superiori a mq. 0,50 (metri quadrati zero virgola cinquanta) sono considerate un voto.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona con semplice

delega scritta.

Ogni partecipante all'assemblea non potrà cumulare, oltre ai propri, più di 1.600 (milleseicento) voti.

La superficie fondiaria netta è la superficie reale depurata di tutte le aree non associate al Consorzio, di quelle destinate ad uso pubblico e risultanti dalle convenzioni stipulate tra i comuni di Rocca Sinibalda ed Ascrea lottizzatori del comprensorio Valle Verde.

La superficie fondiaria netta Catastale complessiva del territorio della lottizzazione Valle Verde e di cui all'articolo 1 è di mq. **164.480** (metri quadrati centosessantaquattromilaquattrocentottanta) come risulta dalla planimetria in scala 1/2000 allegata al presente Statuto sotto la lettera A.

Fermo restando il calcolo dei voti secondo le superfici fondiarie nette, nel caso di più consorziati proprietari della stesso appezzamento di terreno, il numero dei voti è ripartito in proporzione ai metri quadrati dell'unità immobiliare di appartenenza.

I voti relativi alle proprietà del Consorzio non vengono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo dell'assemblea e non hanno diritto al voto.

Articolo 16 bis

Il Consorzio i cui beni sono stati sottoposti ad esecuzione immobiliare, pur regolarmente convocato in assemblea, non potrà esercitare il diritto di voto, qualora prima che sia disposta la vendita del compendio pignorato, non abbia richiesto al Giudice dell'esecuzione (G.E.) la conversione del pignoramento, od ometta il versamento dell'importo determinato dal G.E., ovvero tardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate stabilite dal G.E.

Articolo 17

Validità Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i voti presenti e rappresentati costituiscono almeno la maggioranza del numero dei voti spettanti alla totalità dei consorziati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti presenti e rappresentati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita quando i voti presenti e rappresentati costituiscono almeno il 40% del numero dei voti spettanti alla totalità dei consorziati e le decisioni sono adottate con la maggioranza dei voti presenti e rappresentati.

Validità Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i voti presenti e rappresentati costituiscono almeno la maggioranza del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità dei consorziati. Le deliberazioni sono adottate con l'80% (ottanta per cento) dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita quando i voti presenti e rappresentati costituiscono almeno il 40% del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità dei consorziati e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

L'Amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea. Esso è composto di cinque membri, di cui almeno tre devono essere eletti fra i consorziati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di

Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un vice Presidente.

Il Primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 dicembre 1984.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o a richiesta da almeno due Consiglieri. Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio o dove sia stabilito dal Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri tra cui il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere spedito con lettera raccomandata al domicilio dei Consiglieri almeno dieci giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telegramma da inviare almeno tre giorni prima della riunione, ovvero mediante precedente delibera consiliare se totalitaria.

Articolo 20

Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati contestualmente al conferimento del mandato.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, sempre nei limiti delle disponibilità economiche derivanti dalle entrate previste dal presente Statuto.

In particolare ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione deve:

- 1) eseguire le delibere dell'Assemblea dei consorziati e seguirne le direttive;
- 2) disciplinare l'uso delle strade, degli autoparcheggi, del verde pubblico, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i consorziati, provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, organizzare tutti i servizi e quanto altro di interesse comune;
- 3) controllare e verificare periodicamente la funzionalità di tutti gli impianti e servizi consortili, anche se affidati a terzi;
- 4) vigilare e verificare l'esecuzione delle opere e dei lavori di urbanizzazione del comprensorio di competenza del consorzio;
- 5) eseguire tutti gli accertamenti tecnici opportuni per assicurare il miglior rendimento dei servizi ed impianti collettivi;
- 6) concedere i permessi di attacco alla rete idrica ed agli impianti consortili di utenza;
- 7) provvedere alla riscossione, anche coattiva, di quanto dovuto dai consorziati;
- 8) provvedere a particolari servizi richiesti dai singoli consorziati, stabilendo l'ammontare dei contributi relativi a carico degli interessati che ne usufruiscono;
- 9) assumere impiegati, tecnici e operai, licenziandoli quando sia il caso sostituendoli con altri; conferire incarichi e professionisti ed arbitri;
- 10) preparare il bilancio annuale alla data di chiusura dell'esercizio e il preventivo per l'esercizio successivo da tenersi a disposizione dei consorziati nella Sede del Consorzio per quindici giorni precedenti la riunione della Assemblea;
- 11) curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio; si precisa che la contabilità dovrà tenersi obbligatoriamente secondo le norme applicabili alle Società per azioni;
- 12) concludere eventuali contratti di appalto;
- 13) stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche e private;
- 14) erogare le spese per l'attuazione di tutto quanto sopra;
- 15) provvedere a tutto quanto sia di competenza del Consorzio e non sia specificatamente previsto nel presente articolo.

Articolo 22

Entro il 31 Dicembre 1987 il consiglio dovrà provvedere alla redazione dell'inventario delle opere affidate in gestione al Consorzio.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri determinando la durata, i limiti delle delega e l'eventuale compenso.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e la firma del Consorzio stesso nei rapporti con i terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza legale e la firma spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 25

Il controllo dell'Amministrazione del Consorzio è affidata ad un Collegio dei Revisori dei conti nominato dall'Assemblea; esso è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere eletti anche tra non consorziati.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio stesso.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione dei revisori dei conti è determinata dall'Assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio, con il minimo delle tariffe previste dalle tabelle del Collegio dei Ragionieri.

In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un revisore dei conti effettivo subentra il supplente più anziano di età.

Articolo 26

Il Collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità consortile, la rispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accertare almeno ogni quattro mesi la consistenza di cassa.

Inoltre il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa, durante l'esercizio consortile, a tre riunioni consecutive del Collegio decada dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e deve essere trascritto nel libro del Collegio stesso.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Nel caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento stabilisce anche le modalità per la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

TITOLO X

REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 28


Un regolamento per disciplinare l'uso e il godimento degli impianti e servizi consortili e delle opere ed aree destinate ad uso pubblico, è stato emanato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 1°dicembre 2014.

Tale regolamento verrà portato a conoscenza di tutti i Consorziati ed allegato al presente atto statutario sub B.

Articolo 29


Per quanto altro non previsto, valgono le vigenti norme di legge.

Il Presidente



F.to

Il Segretario



Allegato 'A' allo Statuto del 'consorzio' Valle Vae

Bume Verdi
Bume Verdi
Sala Uu

Bume Verdi
Corteo Verdi

Bume Verdi



Bume Verdi n.p. Paolo Guglielmo



SCALE 1:1000

